



TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Collegio fallimentare

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Antonio Sergio Robustella	Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel. e del.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato *ex artt.* 160 ss. L.Fall. presentato da **BUONOTOURIST S.R.L.**, con sede in Castel San Giorgio alla via Paterno snc – Frazione Trivio, iscritta al Registro Imprese CCIAA di Salerno con numero iscrizione, codice fiscale 00636260630, partita iva 01800930651 e REA Salerno n. 129983, in persona dell'amministratore unico, Gerardina Nicolina De Stefano, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, dagli avvocati Anna Raviele e Roberto Craveia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in via F. Wenner 1 in Pellezzano di Salerno;

vista la richiesta di integrazioni di cui al provvedimento di questo Tribunale del 19.9.2019;
lette le integrazioni rese dalla proponente in data 4.10.2019 e il parere dei precommissari depositato al fascicolo telematico in data 17.10.2019;
visto il proprio provvedimento del 15.11.2019;
Udita la relazione del Giudice Delegato;
Esaminata la documentazione allegata;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 5.12.2019;
emette il seguente

DECRETO

Il piano concordatario depositato e integrato presenta rilevanti profili di inammissibilità, come già indicato nella relazione dei precommissari e nel provvedimento collegiale di convocazione ai sensi dell'art. 162 l.fall. del 15.11.2019.

In primo luogo, il concordato, a seguito della richiesta di integrazioni del Tribunale, veniva qualificato dai proponenti come liquidatorio, con l'obbligo del terzo assuntore di acquistare il compendio immobiliare e mettere a disposizione le residue risorse per far fronte al fabbisogno finanziario.

Tuttavia, la proposta concordataria non risulta rispettosa del dettato normativo di cui all'art. 160 co. 4 l.fall., atteso che non assicura il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare di tutti i crediti chirografari.

In particolare, considerato che il patrimonio della debitrice – composto esclusivamente da beni immobili oggetto di ipoteca - risulta idoneo a pagare solo in parte i creditori ipotecari e che, di conseguenza, il loro residuo credito viene correttamente degradato a chirografo, tale attivo risulta di fatto del tutto incapiente per i creditori privilegiati generali.

Il credito di questi ultimi, pertanto, deve essere integralmente degradato a chirografo e non può avere una soddisfazione inferiore al 20%: nel piano, invece, è prevista per tali creditori una soddisfazione nella misura del 10%, violando, così, il disposto dell'art. 160 co.4 l.fall. e rendendo il piano inammissibile.

In secondo luogo, la ricorrente allegava alla proposta concordataria una perizia relativa al complesso di beni immobili di sua titolarità a firma del geom. Caliendo Mariano (all. 4), secondo cui il loro più probabile valore di mercato è pari ad euro 555.000,00.

Pertanto il Tribunale, con provvedimento del 19.9.2019, chiedeva, ai fini della ammissibilità del piano, che lo stesso prevedesse la soddisfazione del creditore ipotecario almeno in tale misura, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 160, co.2 l.fall., secondo cui i creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente a condizione che il piano ne preveda "la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co.3 lett.d".

In sede di integrazioni, l'offerta del terzo assuntore per l'acquisto del compendio immobiliare veniva aumentata dagli originari euro 331.552,00 ad euro 550.000, non raggiungendo quanto richiesto dal Collegio, vale a dire euro 555.000, senza motivare tale differenza di prezzo offerto; i commissari rilevavano, sul punto, delle incongruenze non meglio specificate dalla debitrice proponente in sede di integrazioni tra il valore del compendio immobiliare indicato nella perizia giurata di stima e nell'attestazione.

Anche il mancato rispetto dell'art. 160 co. 2 l.fall., dunque, costituisce ulteriore motivo di inammissibilità del piano.

Sulle osservazioni del Tribunale e dei precommissari, all'udienza del 5.12.2019 la proponente nulla osservava, depositando, al contrario, in data 4.12.2019 ricorso di autofallimento rubricato al n. 187/2019 r.g. prefall., riunito dal Presidente al presente giudizio e, di conseguenza, al ricorso di fallimento già pendente di cui al n. r.g. 12/2019 prefall.

In conclusione, considerato che la violazione dei co. 2 e 4 dell'art.160 l.fall. comporta l'inammissibilità della procedura ai sensi dell'art. 162 l.fall.,

P. Q. M.


Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Così deciso in Nocera Inferiore, li 9/1/20

Il Giudice rel.

dr. Bianca Manuela Longo



Il Presidente

dr. Antonio Sergio Robustella



Il Cancelliere
Gaspari Fiorentino

